Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 2 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962
registro n. 53 Difesa-Esercito, foglio n. 30

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

GHINAZZI Donato da Civitella della Chiana (Arezzo), classe 1909, sergente maggiore Intendenza del Comando superiore FF.AA. dell'A.O.I. — Portaordini nelle zone dell'Amba Alagi con grande sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, affrontava ripetutamente il rischio della vita per portare ordini sotto violentissimi bombardamenti aerei e terrestri del nemico. — Amba Alagi, 29 aprile 14 maggio 1941.

(4859)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1227.

Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocità di trattamento.

Art. 2.

La presente legge si applica anche alle liberalità anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali non siano state già pagate le imposte relative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1228.

Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

Agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni.

L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva:

a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse e sulle delegazioni non negoziabili rilasciate da Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura, a favore degli istituti, sezioni o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, nonchè sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni e aziende suddetti a sensi della legge 5 luglio 1961 n. 635, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione;

b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonchè ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria *A* su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;

c) della imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero;

d) della imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi dei titoli e valori, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, nonchè del bollo sui titoli stessi.

Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento di cui al primo comma è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto disposto nel comma terzo.

L'imposta di cui al primo comma è ridotta a 10 centesimi, per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli istituti di cui al comma che precede che non siano già soggetti, in virtù di leggi precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.

Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio.

Art. 2.

Nella determinazione del reddito imponibile di categoria *B* gli istituti, le sezioni e le aziende indicate nel primo comma dell'articolo 1, possono operare per ciascun esercizio una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e a lungo termine da essi effettuati.

La parte della detrazione globale che eccede le perdite che nel corso dell'esercizio si sono verificate sui crediti a medio e a lungo termine, deve venire accantonata e deve essere iscritta in apposita voce del bilancio. In mancanza dell'accantonamento e della iscrizione in bilancio, la detrazione non è consentita.

La detrazione globale è consentita sino al limite massimo dello 0,20 per cento dell'ammontare dei crediti se l'accantonamento previsto dal comma precedente ha raggiunto il 5 per cento dei crediti a medio e lungo termine esistenti alla fine dell'esercizio e non è ulteriormente consentita se l'accantonamento ha raggiunto il 10 per cento dei crediti.

Se in un esercizio le perdite sui crediti a medio e a lungo termine superano la detrazione globale consentita per l'esercizio medesimo, la loro copertura deve avvenire con utilizzo dell'accantonamento costituito negli esercizi precedenti.

Se in un esercizio l'ammontare delle perdite eccede la detrazione globale consentita per l'esercizio e l'accantonamento costituito negli esercizi precedenti, la eccedenza è ammessa in detrazione in aggiunta della detrazione globale.

Le somme destinate a scopi diversi da quello per il quale l'accantonamento è consentito entrano a comporre il reddito imponibile di categoria *B* dell'esercizio nel quale cessano di essere comprese nello speciale accantonamento.

Art. 3.

Gli istituti, le sezioni e le aziende, indicati dall'articolo 1, devono dichiarare annualmente le somme sulle quali si commisura l'imposta di abbonamento dovuta per l'esercizio precedente.

La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e, in mancanza, entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione.

La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal direttore generale e dalla persona preposta alla contabilità. Alla dichiarazione devono essere allegate copia del bilancio e del conto profitti e perdite e copia del verbale della deliberazione di approvazione con dichiarazione di conformità apposta dal segretario.

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro nella cui circoscrizione gli istituti, le sezioni o le aziende di credito hanno la loro sede legale e, dove esistono più uffici del registro, a quello degli atti pubblici e, per gli istituti, le aziende o le sezioni che hanno sede legale in Roma, all'Ufficio delle concessioni governative di Roma.

L'ufficio restituisce al contribuente un esemplare della dichiarazione trascrivendovi l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta sulla base di essa, ed il contribuente deve provvedere al pagamento in unica soluzione entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.

Per l'accertamento in rettifica degli imponibili non esattamente dichiarati, per l'accertamento d'ufficio degli imponibili omessi, per le sanzioni in caso di omessa o di infedele o incompleta dichiarazione, per la riscossione, per le contestazioni e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta annua di abbonamento, trovano applicazione le norme valevoli in materia di imposta di registro.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 21 luglio 1961, n. 729, dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231 e dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, o dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni già deliberate dall'istituto di credito alla data della entrata in vigore della presente legge e che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, vi sono soggette, salva l'applicazione della imposta di ricchezza mobile categoria *B* con le modalità previste dall'articolo 2 della presente legge.

Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni.

Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge a favore di Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, industria ed agricoltura, si continua ad applicare la aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalle leggi istitutive e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 1.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano:

a) per quanto riguarda l'imposta di abbonamento e l'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile categoria *A*, sugli interessi passivi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

c) per quanto riguarda l'imposta generale sulla entrata, sugli interessi attivi e sugli altri ricavi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

d) per quanto riguarda le altre imposte indirette e le tasse, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la presente legge entra in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 1° agosto 1962, n. 1229.

Modificazioni agli articoli 9 e 11 della legge 6 maggio 1940, n. 500, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 9 e 11 della legge 6 maggio 1940, n. 500, modificati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1423, sono così modificati:

Art. 9. — Il numero 7) è soppresso.

I numeri 21) e 22) sono sostituiti dai seguenti:

« n. 21) tre rappresentanti dei lavoratori dei porti, nominati dal Ministro per la marina mercantile su terne designate dalle associazioni sindacali di categoria a base nazionale;

n. 22) due rappresentanti dei lavoratori del mare nominati dal Ministro per la marina mercantile su terne designate dalle associazioni sindacali di categoria a base nazionale ».

Art. 11. — Il numero 7) è sostituito dal seguente:

« un rappresentante dei lavoratori portuali e un rappresentante dei lavoratori del mare scelti dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai numeri 21) e 22) dell'articolo 9 nonchè un rappresentante dell'armamento scelto dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai nn. 19) e 20) dell'articolo 9 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — TREMELLONI — SULLO — COLOMBO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1962, n. 1230.

Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del 19 maggio 1950, n. 560, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli in Borsa, spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma;

Vista la deliberazione in data 26 aprile 1962, n. 382 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1963 la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori della stessa Città, viene stabilita nella seguente misura:

I	Diritto fisso annuo	L.	10.000
II	Diritto proporzionale per ogni milione o frazione di capitale nominale:		
	a) per i primi 10 miliardi . .	»	50
	b) oltre i 10 miliardi fino a 15 . .	»	30
	c) oltre i 15 miliardi fino a 30 . .	»	25
	d) oltre i 30 miliardi fino a 50 . .	»	15
	e) oltre i 50 miliardi	»	10

Art. 2.

L'ammontare dei diritti, da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.

In ogni caso l'ammontare di tali diritti non può essere inferiore all'importo di L. 10.000 fissato come limite minimo.

Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso, da corrispondersi prima dell'iscrizione nel listino ufficiale, si computa — in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno — sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1962

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 aprile 1962, n. 1231.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di studi economici e sociali « Cenacolo Triestino », con sede in Trieste.

N. 1231. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia di studi economici e sociali « Cenacolo Triestino », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 aprile 1962, n. 1232.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa mutua integrativa di previdenza fra i dipendenti della Società editoriale « San Marco », con sede in Venezia.

N. 1232. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa mutua integrativa di previdenza fra i dipendenti della Società editoriale « San Marco », con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 maggio 1962, n. 1233.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Gioia del Colle (Bari).

N. 1233. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Gioia del Colle (Bari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto viene soppressa la Cassa scolastica del Ginnasio statale di Gioia del Colle.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 maggio 1962, n. 1234.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Giuseppe Saracco » di Acqui Terme (Alessandria).

N. 1234. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Giuseppe Saracco » di Acqui Terme (Alessandria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto viene soppressa la Cassa scolastica del Ginnasio statale di Acqui Terme.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1961.

Pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1961, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 103, con il quale il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e per quelli della Azienda di Stato per le foreste demaniali è stato determinato per l'esercizio 1960-61 in 1160 unità, ed è stato altresì stabilito in centotrenta unità il contingente dei medesimi salariati temporanei in servizio presso le Amministrazioni delle Regioni autonome;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste del 27 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1960, registro n. 6, foglio n. 56, con il quale l'entità numerica degli operai giornalieri per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste è stata fissata per l'esercizio 1960-61 in 1500 unità;

Considerato che dei salariati temporanei e degli operai giornalieri in servizio alla data 29 marzo 1961 di entrata in vigore della citata legge n. 90 rispettivamente in n. 1185 e in n. 1381, devono essere immessi *tra il personale impiegatizio non di ruolo, a norma* dell'art. 64 della legge stessa, n. 329 salariati temporanei e n. 528 operai giornalieri, per un totale quindi di 857 unità;

Considerato che, per effetto dell'art 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, occorre procedere all'istituzione della pianta organica degli operai della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste per complessivi 1709 posti;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 29 marzo 1961 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il ruolo degli operai permanenti per i servizi della Direzione ge-

nerale dell'economia montana e delle foreste con la seguente dotazione organica:

capi operai (coeff. 193): unità —;

1ª Categoria, operai specializzati (coeff. n. 167): unità 616;

2ª Categoria, operai qualificati (coeff. 157): unità 804;

3ª Categoria, operai comuni (coeff. 151): unità 274;

4ª Categoria, manovali (coeff. 148): unità 11;

5ª Categoria, operaie addette a lavori tip. femm. (coeff. 139): unità 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1961

GRONCHI

TAVIANI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Registro n. 1 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 41

(4656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962.

Trasferimento ad Iseo della sede degli Uffici dell'Ispettorato di porto di Lovere e nuova denominazione in Ispettorato di porto di Iseo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 22 e 23 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 1 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 26 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente i ruoli organici e l'organizzazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1948, numero 1599/501 relativo all'istituzione delle Sezioni di navigazione interna di Milano e di Venezia;

Visto il decreto presidenziale 26 giugno 1950, con il quale si è provveduto alla determinazione delle zone nelle quali deve essere diviso il territorio nazionale agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, nonchè all'istituzione di Ispettorati di porto nella località di maggior traffico fluviale, lacuale e lagunare;

Ritenuta l'opportunità di trasferire in Iseo la sede degli uffici dell'Ispettorato di porto di Lovere;

Considerato che in conseguenza si rende necessario modificare la denominazione dell'Ispettorato di porto di Lovere in quella di Ispettorato di porto di Iseo, ferma restando la delimitazione territoriale stabilita dal decreto presidenziale 26 giugno 1950 (allegato *B*);

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

La sede degli uffici dell'Ispettorato di porto di Lovere è trasferita in Iseo.

Art. 2.

L'Ispettorato di porto di Lovere assume pertanto la denominazione di Ispettorato di porto di Iseo ferma restando la delimitazione della relativa circoscrizione territoriale stabilita dal decreto presidenziale 26 giugno 1950 (allegato *B*).

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1962

SEGNI

MATTARELLA

(4745)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1962.

Concessione all'Associazione granaria emiliana romagnola della gestione della Borsa-merci di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti gli articoli 32 e 80 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, concernente il regolamento generale per l'attuazione del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Bologna:

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 1959, concernente l'approvazione del regolamento generale delle Borse-merci di Bologna;

Vista la deliberazione n. 374 del 21 novembre 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ha deciso di concedere la gestione della locale Borsa-merci all'Associazione granaria Emiliana romagnola con sede in Bologna, via Ugo Bassi 2;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la concessione all'Associazione granaria emiliana romagnola, con sede in Bologna, via Ugo Bassi, 2, della gestione della Borsa-merci di Bologna, deliberata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con provvedimento n. 374, del 21 novembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1962

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1962
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 120

(4740)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Adda, in comune di Teglio (Sondrio). (Rettifica).

La superficie della zona di terreno sito lungo il fiume Adda segnata nel catasto del comune di Teglio (Sondrio), al foglio n. 90, particella n. 88-*b*, sdemanializzata con decreto 18 aprile 1961, n. 374, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è di are 2,85 anzichè di are 285 come indicato, erroneamente, nell'estratto del decreto stesso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 marzo 1962, n. 69.

(4717)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Chiarsò, in comune di Paularo (Udine).

Con decreto n. 592 del 4 agosto 1962, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Chiarsò, segnato nel catasto del comune di Paularo (Udine), al foglio n. 33, mappale n. 128, di Ha 0.25.30, ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 ottobre 1951, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4718)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale di nuova formazione posto fra il rio del Piombo ed il torrente Santerno, in comune di Imola (Bologna).

Con decreto n. 593 del 4 agosto 1962, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale di nuova formazione posto fra il rio del Piombo ed il torrente Santerno, in comune di Imola (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 222, mappale n. 97, di Ha 1.13.30 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 gennaio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4719)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Mario Voarino, nato a Torino il 24 dicembre 1899, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Torino il 30 marzo 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(4723)

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Maria Matilde Carli, nata a Livorno il 30 giugno 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatole dalla Università di Pisa in data 19 giugno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4724)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della III Mostra nazionale delle trine e dei merletti in Orvieto

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni, con lettera del 4 agosto 1962, n. 13490, ha comunicato che la III Mostra nazionale delle trine e dei merletti in Orvieto, programmata per il periodo 1°-16 settembre 1962, non avrà luogo.

(4881)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti Automobilistici Regionali - S.T.A.R., con sede in Lodi.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Trasporti Automobilistici Regionali S.T.A.R., con sede in Lodi.

(4454)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autostradale trasporti, con sede in Milano.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società autostradale trasporti, con sede in Milano.

(4455)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Veronelli, con sede in Lainate (Milano).

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Veronelli, con sede in Lainate (Milano).

(4456)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Valenti Primo e C., con sede in Carpi (Modena).

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Valenti Primo e C., con sede in Carpi (Modena).

(4457)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Servizi Automobilistici Lecchesi - S.A.L., con sede in Lecco.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Servizi Automobilistici Lecchesi - S.A.L., con sede in Lecco.

(4459)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Generale Esercizi Automobili S.G.E.A., con sede in Milano.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Generale Esercizi Automobili S.G.E.A., con sede in Milano.

(4460)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Carnia e Cadore, con sede in Ampezzo (Belluno).

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Carnia e Cadore, con sede in Ampezzo (Belluno).

(4461)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Automobilistica V.E.T.A., con sede in Bologna.

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Automobilistica V.E.T.A., con sede in Bologna.

(4462)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Cruciani e C., con sede in Monterotondo (Roma).

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Cruciani e C., con sede in Monterotondo (Roma).

(4465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 20 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620.60	620,64	620,73	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575.41	575,80	575 —	575,85	574.20	575,45	575,75	575,50	575,60	575,50
Fr. Sv.	143,58	143,60	143,61	143,6275	143,595	143,75	143,605	143.60	143,61	143,60
Kr. D	89,79	89,76	89,71	89,75	89,75	89,69	89,74	89,80	89,77	89,75
Kr. N.	86,89	86,85	86,89	86,89	86,95	86,90	86,8725	86,90	96,87	86,85
Kr. Sv.	120,55	120.64	120,60	120,67	120.65	120,60	120,63	120,60	120,63	120,60
Fol.	172,38	172,15	172,18	172,175	172,45	172,35	172,12	172,25	172,23	172,20
Fr. B.	12,48	12,478	12,4825	12,483	12,4725	12,49	12,479	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,675	126,6675	126,65	126,66	126,68	126,65	126,85	126,65
Lst.	1740,80	1740,75	1740,65	1740,925	1740,80	1740.70	1740,70	1740,55	1740,52	1740,60
Din. occ.	155,35	155,30	155,32	155,335	155,30	155,30	155,30	155,30	155,29	155,29
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24.055	24,045	24,05	24,053	24,06	24,05	24,05
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,72	21,70	21,71	21,71	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 20 agosto 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,65
Redimibile 3,50 % 1934	98,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,665
1 Dollaro canadese	575,80
1 Franco svizzero	143,616
1 Corona danese	89,745
1 Corona norvegese	86,881
1 Corona svedese	120,65
1 Fiorino olandese	172,147
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,674
1 Lira sterlina	1740,812
1 Marco germanico	155,317
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,715

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 21 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,6025	620,60	620,605	620,70	620,60	620,70	620,73	620,60
$ Can.	575,42	575,70	575,90	576,10	576,20	575,85	575,75	575,80	575,85	575,70
Fr. Sv.	143,59	143,61	143,61	143,525	143,595	143,70	143,60125	143,60	143,62	143,60
Kr. D.	89,80	89,74	89,71	89,71	89,75	89,75	89,70	89,80	89,75	89,75
Kr. N.	86,90	86,89	86,85	86,85	86,95	86,85	86,84	86,90	86,89	86,89
Kr. Sv.	120,56	120,63	120,60	120,60	120,65	120,60	120,62	120,60	120,67	120,65
Fol.	172,39	172,16	172,18	172,135	172,15	172,15	172,15	172,20	172,17	172,15
Fr. B.	12,47	12,482	12,4825	12,48125	12,48	12,45	12,479	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,65	126,66	126,65	126,65	126,66	126,65	126,65	126,66	126,65
Lst.	1740,82	1739,60	1739,60	1739,55	1739,50	1740,75	1739,65	1740,90	1740,92	1739,50
Dm. occ.	155,36	155,35	155,365	155,33	155,30	155,30	155,3325	155,30	155,38	155,35
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,05	24,05	24,045	24,05	24,053	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,70	21,70	21,72	21,70	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 21 agosto 1962

Rendita 5 % 1935	105,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,925
1 Franco svizzero	143,598
1 Corona danese	89,71
1 Corona norvegese	86,845
1 Corona svedese	120,61
1 Fiorino olandese	172,142
1 Franco belga	12,48
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1739,60
1 Marco germanico	155,331
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo port.	21,70

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1962, è stato respinto il ricorso proposto dal comune di Avezzano (L'Aquila) avverso l'esclusione del Comune stesso dall'elenco dei comuni montani ai sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703, decisa dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3174, del 3 dicembre 1959.

(4710)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 luglio 1936, n. 2921 R/Gab., con cui al sig. Tumler Martino, nato a Castelbello-Ciardes il 7 maggio 1880, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Tomboli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 18 dicembre 1961 dal sig. Tomboli Alfonso, nipote del predetto in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragione addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38135/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab.. del 20 ottobre 1958, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 luglio 1936, numero 2921/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Tomboli Alfonso nato a Merano il 28 dicembre 1935, della moglie Koch Maria Giovanna nata a Prato Stelvio l'8 maggio 1937 e della figlia Ingrid nata a Merano l'8 gennaio 1962, in atto residenti a Merano viene ripristinato nella forma tedesca di Tumler.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 luglio 1962

Il vice commissario del Governo: D'AMICO

(4696)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Giuridico entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa-Marina oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano

di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina Militare e due anni di navigazione su navi della Marina Militare o Mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici Divisione Stato Giuridico nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100,

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1962

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1962
Registro n. 68 *Difesa-Marina, foglio n.* 94. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*).

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessioni e occupazioni Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione L'armatore, il raccomantario, il capitano e l'equipaggio Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi Polizia di bordo Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose Il contratto di noleggio Stallie e controstallie Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi Assistenza e salvataggio Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati Il sinistro Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo Del rimorchio La pesca marittima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Accentramento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I Ministri I Ministeri Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª L'amministrazione autarchica locale Le Regioni La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo L'elettorato Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo Composizione Funzioni Ordinanze e decreti Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto, uso e abitazione Servitù - Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni dal contratto Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale Classificazione dei reati Elementi del reato Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti Della recidiva Degli atti di polizia giudiziaria Degli atti di istruzione preliminari Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene Nozioni di pena Pene principali e accessorie Concorso di pene Aggravanti i discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili Cenni sulla istruzione sommaria e formale Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione e della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;
b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;
c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza Del lavoro - La divisione del lavoro La libertà del lavoro;
b) Lo scambio dei beni Teoria della domanda e dell'offerta;
c) Rilevazione dei dati statistici Comparabilità dei dati statistici;

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari;
b) Il credito Le banche: loro specie e funzione economica;
c) Metodi statistici I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;
b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto;
c) La regolarità dei fenomeni statistici La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
b) La distribuzione della ricchezza;
c) Statistica demografica Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare La terra - Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche;
b) L'Italia Configurazione fisica Popolazione - Agricoltura e Industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
b) L'Europa: caratteristiche fisiche I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli Stati europei I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra Scale di riduzione Varie specie di carte Principali misure geografiche;
b) L'Asia caratteristiche fisiche I monsoni I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª

a) Oceani e mari Stretti e canali principali e loro funzione economica I maggiori laghi;
b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia Popolazione Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra Le razze umane Migrazioni ;
b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione Risorse economiche Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;
b) L'Oceania caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico ROMA

Io sottoscritto
nato a (provincia di . . .)
il appartenente al Distretto militare di
residente a (1)
(provincia di .) Via
n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 6 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto Nautico di . . nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

di avere conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto Nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina Militare e due anni di navigazione su navi della Marina Militare o Mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. ., lì . . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4613)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 13 giugno 1962, n. 1782 e n. 1783, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a un posto di medico condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1961 di cui al bando 10 gennaio 1962, n. 4638, ed è stato provveduto a dichiarare il vincitore del concorso stesso;

Considerato che i candidati dott. Francesco Di Pietro e dott. Armando Grimaldi hanno rinunciato alla condotta medica posta a concorso e precisamente Crognaleto (2ª condotta);

Ritenuto di dover dichiarare vincitore della citata condotta il concorrente idoneo che nella graduatoria segue i rinunciatari;

Considerato che tale concorrente, il dott. Nicola Regimenti, appositamente interpellato, ha accettato il posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nicola Regimenti è dichiarato vincitore della condotta medica di Crognaleto (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, ed in quello del comune di Crognaleto.

Teramo, addì 3 agosto 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(4698)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1303/San. del 22 maggio 1962, con cui all'ostetrica Negro Teresa veniva assegnata la condotta consorziale Buttigliera d'Asti-Moriondo Torinese;

Visto che la suindicata ostetrica non ha assunto servizio nei termini stabiliti nella deliberazione n. 8 dell'11 giugno 1962 della Assemblea consorziale e pertanto deve considerarsi rinunciataria;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

All'ostetrica Vittone Francesca è assegnata la condotta consorziale ostetrica Buttigliera d'Asti-Moriondo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Prefettura.

Asti, addì 24 luglio 1962

Il medico provinciale: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1303/San. del 22 maggio 1962, con cui all'ostetrica Sconfienza Rita veniva assegnata la condotta consorziale Belveglio-Cortiglione;

Visto che la suindicata ostetrica, invitata ad assumere servizio con deliberazione n. 1 dell'11 giugno 1962, della Assemblea consorziale, ha fatto pervenire esplicita dichiarazione di rinuncia (telegramma del comune di Belveglio in data 2 luglio 1962);

Considerato che occorre provvedere alla nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

All'ostetrica Bellora Antonia è assegnata la condotta Consorziale ostetrica Belveglio-Cortiglione.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Prefettura.

Asti, addì 26 luglio 1962

Il medico provinciale: CERRITO

(4667)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.